

## ILL.MO TRIBUNALE DI PISA - SEZIONE LAVORO

### Ricorso di merito con contestuale istanza di provvedimenti cautelari

per

Per la prof.ssa **FLORIDIA MARGHERITA**, nata a Ragusa (RG) il 19.11.1973 e residente in Modica alla Via Resistenza Partigiana n. 25/R, C.F. FLRMGH73S59H163O, rappresentata e difesa per procura in calce del presente atto dall'avv. Guido Ottaviano del Foro di Ragusa, CF TTVGDU75D10H163X, pec [guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it](mailto:guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it), fax 0932683350, per questo atto domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Marino, corso Italia 69, Pisa, pec [salvatore.marino@pecordineavvocatipisa.it](mailto:salvatore.marino@pecordineavvocatipisa.it)

contro

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588),  
e nei confronti dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, Via Mannelli, 113 - 50136 FIRENZE, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80022410486), dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore, (C.F.: 80018500829), **DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma PEC [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it) Codice fiscale 80190390585 in persona del **Dirigente pro tempore**;

### E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di mobilità per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di ii grado per l'anno scolastico 2016/2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa o, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso sostegno e classe di concorso A019 "discipline giuridiche ed economiche", ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.

### FATTO

- la ricorrente presta attualmente servizio presso l'Istituto Carlo Cattaneo di San Miniato (doc. 15 e 16);
- la ricorrente, per svariati anni, è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali "*graduatorie permanenti*" dalla legge n. 124/1999 e trasformate in "*graduatorie ad esaurimento*" dalla legge n. 296/2006), relativamente alla classe di insegnamento in discipline giuridico-economiche - classe di insegnamento A019 ( nuova cl. di concorso A046 ) inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Ragusa con punti 144 (doc. 1);
- al prevalente fine di maturare punteggio di servizio utile all'avanzamento nella suddetta graduatoria, la ricorrente ha prestato servizio presso istituti paritari e precisamente:
  - o n. 2 anni scolastici: aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, presso Istituto Tecnico Commerciale Paritario "Europa" di Modica (doc. 2 e 18)



- o n. 8 anni scolastici: dall'08.03.2007 al 29.11.2014 presso l'Istituto Tecnico Commerciale per geometri S. Quasimodo, legalmente riconosciuto con D.A. Regione Siciliana n. 1323 e 1322 del 25.11.1992 - paritario ex D.A. 39/U.O.XI del 05.02.02 (doc. 3 e 19)
  - dunque, la ricorrente, per ciascuno dei DIECI anni scolastici sopra indicati, ha maturato servizio con valenza di anno intero, atteso lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 180 giorni (cfr. art. 489, d.lgs. n. 297/1994 ed art. 11, comma 14, legge 3/5/1999, n. 124: *«il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»*; nonché, nota 4 alla tabella di valutazione per la mobilità del personale docente da ultimo allegata al CCNI 2017: *“Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*);
  - la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 presso l'U.S.R. - Lazio, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma n. 7 dove ha svolto l'anno di prova, con contratto del 27.11.2015 per la classe di concorso A019 discipline giuridiche (doc. 2);
  - Successivamente, la ricorrente presentava domanda di trasferimento per mobilità ai sensi del CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8.4.2016 (doc. 5);
  - all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente veniva assegnata nella Regione Toscana presso l'ambito della Provincia di Pisa, con conferimento di incarico triennale (2016/17 – 2017/18 – 2018/19) ed attuale sede effettiva di servizio presso l'Istituto P1TD070007 - CARLO CATTANEO (AMBITO TOS0000019) di San Miniato, (doc. 6);
  - inutile si è rivelato il reclamo del 12.07.2016 formulato ex art. 12 CCNL comparto scuola, rimasto privo di riscontro (doc. 7 e 15);
  - l'odierna ricorrente ha un rilevante interesse al presente ricorso volto all'accertamento del suo diritto:
1. alla piena valutazione del sopra indicato servizio svolto nella scuola paritaria, sia ai fini della ricostruzione di carriera conseguente all'immissione in ruolo sia e, con più urgenza, per l'assegnazione del punteggio di servizio nelle periodiche operazioni di mobilità territoriale del personale docente, onde avere più elevate *chances* di riavvicinamento al proprio nucleo familiare residente a Ragusa ( cfr. doc. 2 e 3);
  2. all'accertamento del proprio diritto al trasferimento per mobilità in virtù dei titoli posseduti e dei servizi svolti, con disapplicazione delle disposizioni che hanno determinato la disparità di trattamento rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito riconoscendo loro una ingiusta preferenza;



3. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata assegnazione per mobilità presso uno degli ambiti territoriali in provincia di Ragusa come gradatamente indicati in domanda di mobilità.

## **DIRITTO**

### **1. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI PARTECIPANTI AL CONCORSO 2012 INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO E QUELLI PROVENIENTI DALLE GAE.**

**1.1** La ricorrente, già inserita nella GAE, in sede di valutazione della domanda di mobilità (doc. 5), si è vista collocare in posizione deteriore rispetto agli insegnanti provenienti dalle graduatorie di merito (GM); la priorità riconosciuta a questi ultimi non trova alcuna giustificazione in punto di diritto, come meglio si esporrà nel prosieguo e come accertato da conforme giurisprudenza formatasi sul punto.

**1.2** Con legge n. 107/2015 è stato approvato il piano straordinario di mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016.

Detta norma è stata attuata con il C.C.N.I. sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data.

Tali disposizioni attuative hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti idonei del concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e/o, comunque, partecipanti a concorsi precedenti a quello del 2012 finalizzati all'abilitazione all'insegnamento).

Infatti, l'art. 6 comma 2 dell'O.M. n. 241, alla rubrica "FASE B", prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ..."*; mentre, alla rubrica "FASE C" prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."*.

**L'O.M. n. 241**, all'art. 9, prevede: al comma 9, che *"Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province"*; al comma 10, che *"Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze"*.



*per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.*

#### **Tale disparità di trattamento non trova riscontro nella legge n. 107/2015.**

In particolare, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce **solo** che “... *i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...*”.

In effetti, nulla si dice, al comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a (e cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012); ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Invero, la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede alcuna disparità di trattamento né preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla Graduatoria di merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae.

E pertanto, la L. 107/2015 non prevede una mobilità provinciale per i primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovendo tutti partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.

Di conseguenza, illegittimamente, l'art. 6 del CCNI ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C.

E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241 di cui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C.

**1.3 Sul punto, con recente ordinanza n. 443 del 03.02.2016, il Tribunale di Ravenna - Giudice del Lavoro, ha chiarito che “le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)“.**

**1.4 Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.**



**1.5 Nel caso specifico, la ricorrente è in possesso di n. 28 punti ( 22+ 6 di ricongiungimento al coniuge) che la collocano in posizione superiore rispetto ad alcuni insegnanti provenienti dalla graduatoria di merito con un punteggio inferiore, ma che hanno ricevuto la sede definitiva in seguito alla mobilità nella Provincia di Ragusa, ed in altre della Sicilia. (all 20 estratto bollettino).**

**1.6** Deriva da quanto precede che la ricorrente ha diritto al trasferimento nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e poi, nelle altre province della Sicilia, come si legge nella domanda di mobilità (doc. 5), in quanto sono ingiustificate le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE.

## **2. OMESSA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO IN ISTITUTO PARITARIO.**

**2.1** Alla domanda di mobilità formulata dalla ricorrente (doc. 5), veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 22 (+ 6 punti per il ricongiungimento al coniuge), come si evince dalla documentazione versata in atti (doc. 8).

Tale punteggio è ingiusto in quanto non tiene conto del servizio prestato, prima dell'immissione in ruolo, con contratti di lavoro a tempo determinato presso ISTITUTI PARITARI.

**2.2** Per l'esatta comprensione del punto, si evidenzia che subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 (conv. in legge n. 333/2001) ha disposto che: *"I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

In applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado" (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/2016) (ALL.3).

Il MIUR, in contrasto con le richiamate disposizioni normative, non ha sin qui riconosciuto alcuna rilevanza al servizio in scuole paritarie di cui trattasi, né ai fini della ricostruzione di carriera né in sede di mobilità.

In particolare, la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", da ultimo allegata anche al CCNI CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE per l'a.s. 2017/18 (ALL. 8), dopo aver previsto l'attribuzione di punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale (cfr. Tabella B1 "Anzianità di servizio", punto B), nella sezione "NOTE COMUNI" ha disposto che: **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"**;

Invero, il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici "paritari" contrasta già con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è inteso, palesemente, rimarcare la piena equiparazione giuridica dei medesimi agli istituti direttamente gestiti dallo Stato, in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui gli stessi sono sottoposti da parte dello Stato medesimo (vedasi, al riguardo, la già citata legge n. 62/2000, la



successiva legge n. 27/2006 nonché, ex multis, la C.M. n. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008);

**2.3** In particolare, la legge n. 62/2000 ha espressamente rimarcato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e, ancora più chiaramente, ha precisato che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3);

A sua volta, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Quindi, il già citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi è ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera;

Nemmeno, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1, art. 485 cit.) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2, art. 485 cit.), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”;

D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal d.l. n. 250/2005 (conv. in l. n. 27/2006), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”;

Pertanto, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 (ALL. 9), ha riconosciuto che la l. n. 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”;



A sua volta, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, Sez. Sesta, sentenza n. 1102/2002);

L’omessa valutazione da parte della P.A. del servizio svolto dai docenti presso le scuole paritarie, rispetto al servizio invece svolto dai colleghi presso le scuole statali, si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, come scolpiti negli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad apparire lesiva della dignità dei lavoratori coinvolti in tale grave discriminazione, con parimenti connessa lesione dei principi di cui agli artt. 2, 4 e 36, Cost.;

**I canoni di parità di trattamento e di non discriminazione** costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, e che, secondo costante giurisprudenza comunitaria, si configura violazione del menzionato principio di parità di trattamento «quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata» (così, ex pluribus, Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione Europea, sentenza 30/4/2009, Aayhan/Parlamento, F-65/07, punti 101-102; cfr., altresì, giurisprudenza ivi elencata: «sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. IA83 e II275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T66/96 e T221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. IA449 e II1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52»);

**2.4** Ancora più analiticamente, si è già pronunciata al riguardo la giurisprudenza del lavoro (Tribunale Lavoro di Rimini - Dott. Ardigò, sentenza n. 64/2014; Tribunale Lavoro di Caltagirone - Dott. Gasparini, ordinanza cautelare dell’11/7/2016; Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016) (ALL. 10).

**2.5 Per tali ragioni, la ricorrente ha diritto alla piena valutazione del sopra indicato servizio svolto nella scuola paritaria:**

- n. 2 anni scolastici: aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, presso Istituto Tecnico Commerciale Paritario “Europa” di Modica (**doc. 2 e 18**);



- n. 8 anni scolastici: dall'08.03.2007 al 29.11.2014 presso l'Istituto Tecnico Commerciale per geometri S. Quasimodo, legalmente riconosciuto con D.A. Regione Siciliana n. 1323 e 1322 del 25.11.1992 - paritario ex D.A. 39/U.O.XI del 05.02.02 (**doc. 1 e 19**).

**2.6** Dall'accoglimento della domanda, deriva il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio ulteriore per i DIECI anni di servizio svolto presso istituto paritario.

**2.7** In particolare, secondo il CCNI dell'08.04.2016, la ricorrente ha diritto ad ulteriori n. 30 punti (per tre punti per ciascuno dei dieci anni) e così pure per i successivi trasferimenti per gli anni scolastici successivi, secondo il punteggio che sarà previsto.

**2.8** Anche nel CCNI per l'anno scolastico 2017/2018 siglato il 31.01.2017, non è stata prevista l'attribuzione di punteggio per il servizio svolto presso scuole paritarie, ed anzi è prevista l'equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo che sarà valutato 6 punti per ciascun anno di servizio, con la conseguenza che alla ricorrente andrà riconosciuto il relativo punteggio di punto 60 (pari a n. 6 punti per dieci anni di servizio presso istituti paritari);

**2.9** Con specifico riferimento alla chiesta assegnazione in Sicilia negli ambiti scelti dalla ricorrente, impone di ritenere che i 30 punti in più (secondo la tabella valutazione dei servizi per la mobilità 2016/17) ed addirittura, secondo la nuova tabella di valutazione, 60 punti di servizio pre-ruolo + 6 punti per l'anno di ruolo), avrebbero realizzato l'assegnazione ed il trasferimento sperato e dovuto, posto che la ricorrente si è vista superare da molti colleghi con un punteggio, di fatto, notevolmente inferiore al proprio.

Si versa in atti l'estratto dei movimenti con analisi della posizione dei trasferimenti in ingresso sulla classe di concorso della ricorrente per la fase C) in provincia di Ragusa e per l'intera Sicilia con immediata leggibilità del dato in questione (doc. 20). Sono sottolineati in verde i docenti assunti da GAE ed in giallo quelli da GM concorso 2012.

**2.10 Il diritto al riconoscimento del maggior punteggio spettante, viene dedotto nel presente giudizio per ottenere l'assegnazione del punteggio di servizio nelle periodiche operazioni di mobilità territoriale del personale docente, onde avere più elevate chances di riavvicinamento al proprio nucleo familiare residente a Ragusa.**

### **3. SUL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.**

Discende, altresì, da quanto sopra, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio svolto presso istituti paritari:

- n. 2 anni scolastici: aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, presso Istituto Tecnico Commerciale Paritario "Europa" di Modica (doc. 2 e 18)
- n. 8 anni scolastici: dall'08.03.2007 al 29.11.2014 presso l'Istituto Tecnico Commerciale per geometri S. Quasimodo, legalmente riconosciuto con D.A. Regione Siciliana n. 1323 e 1322 del 25.11.1992 - paritario ex D.A. 39/U.O.XI del 05.02.02 (doc. 3 e 19).

anche ai fini della ricostruzione della carriera in base al servizio pre-ruolo prestato ovvero, agli effetti della progressione di carriera, ad avere computati i detti anni di servizio pre-ruolo ai sensi degli artt. 360, comma 6 e 485 D.lgs 297/94.

### **4. DOMANDA RISARCITORIA**





Dall'accoglimento dei motivi di ricorso 1 e/o 2 deriva il diritto della ricorrente di vedersi risarcita per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha subito in conseguenza dell'illegittima assegnazione all'Ambito Territoriale della Toscana anziché presso l'Ambito Territoriale della Sicilia, Ufficio Scolastico della provincia di Ragusa, secondo la scelta operata in seno alla domanda di mobilità (doc. 5).

Infatti, ove la ricorrente fosse stata correttamente trasferita in Sicilia, la stessa non avrebbe dovuto sostenere i costi per vitto, alloggio e trasferimenti dalla Sicilia alla Toscana, come di seguito riportati:

- euro 1750 canoni di locazione da novembre a marzo;

- euro 700 caparra per locazione;

- euro 720 spese per viaggi;

e così complessivamente euro 2450,00, meglio descritti nell'allegata documentazione (doc. 9), oltre agli altri da maturare in corso di giudizio.

A tale danno deve aggiungersi il danno per danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in ragione della gravità della condizione di una madre costretta ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare che include due figli minori in tenera età (doc. 14).

#### **5. DOMANDA CAUTELARE - SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.**

I fatti per cui è causa hanno implicato ed implicano un grave pregiudizio con specifico riferimento al chiesto trasferimento a Ragusa o comunque in Sicilia, pregiudizio palesatosi nell'intervenuta assegnazione a Pisa.

**Il medesimo pregiudizio deriva anche dal CCNI relativo alla mobilità per l'a.s. 2017/2018 (doc. 11), in cui nulla è variato, in quanto anche stavolta il MIUR, malgrado l'orientamento uniforme di tutti i Tribunali d'Italia,** persiste nel non riconoscere ai fini del punteggio il servizio svolto presso istituti paritari.

**Pertanto, così come accaduto per l'a.s. 2016/2017, anche per l'a.s. 2017/2018 la ricorrente si vedrà negare il diritto al trasferimento quale conseguenza del mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie.**

La ricorrente, come documentato in atti, è residente a Modica con il proprio **nucleo familiare**, composto:

- dal coniuge che svolge la propria attività lavorativa a Pozzallo e (doc. 12) quindi impossibilitato a seguire la moglie e
- dai figli minori di anni 13 e 9 che frequentano le scuole statali a Modica.

Inoltre, la ricorrente è **referente unica del suocero, disabile grave riconosciuto ex art. 3 comma 3 L. 104/1992** sig. Barone Carlo, come da documenti in atti, che risiede a Ragusa e che subisce danno gravissimo in conseguenza dell'impossibilità a ricevere assistenza dalla ricorrente (doc. 13).

Come già riconosciuto anche dai precedenti giurisprudenziali in atti, la preclusione opposta alla ricorrente mina indiscutibilmente l'unità del suo nucleo familiare, residente a Modica e costringe la ricorrente a prestare servizio a oltre 1000 Km di distanza dai propri familiari.

Ancora, i precedenti in termini non hanno mancato di evidenziare che, a causa delle impugnate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio nucleo familiare, in ragione dell'assegnazione triennale certamente sino a tutto il 2019.



Nella fattispecie è innegabile che l'illegittima condotta impugnata si riverbera inevitabilmente sui rapporti e sulle dinamiche familiari della ricorrente, che inevitabilmente ne verranno stravolti ed irrimediabilmente compromessi.

L'irreparabilità del pregiudizio, in relazione al diritto azionato, si matura già con il solo decorso del tempo, costituendo l'azione esercitata e l'intangibilità delle situazioni consolidate un tutt'uno.

—

Per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto,

**si chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- **in via d'urgenza**, anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, ovvero in uno degli ambiti della Sicilia e per l'effetto sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente, assegnandola anche temporaneamente, in soprannumero, anche su spezzoni orari e su posti di potenziamento e con riserva presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa e comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

- **sempre in via d'urgenza, in ogni caso**, anche previa disapplicazione dell'allegato D "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 e delle "Note comuni" allegate CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, nella parte in cui dispongono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario svolto negli aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, presso Istituto Tecnico Commerciale Paritario "Europa" di Modica e dall'08.03.2007 al 29.11.2014 presso l'Istituto Tecnico Commerciale per geometri S. Quasimodo, nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale e, conseguentemente, ed ordinare all'Amministrazione scolastica di procedere alla relativa attribuzione di punteggio per le operazioni di mobilità da svolgersi per il prossimo a.s. 2017/18 e successive;

- **nel merito**, confermare o comunque emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità;

- **sempre nel merito, accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, gli anni di servizio svolti presso il citato Istituto paritario dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014 allo stesso modo del servizio svolto nella scuola statale, con conseguente condanna nei confronti



dell'amministrazione scolastica al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera ed a tutti gli effetti giuridici ed economici;

- **sempre nel merito, accertare e dichiarare** che l'illegittima assegnazione presso Ufficio Scolastico Regionale Toscana anziché presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia ha cagionato danno ingiusto alla ricorrente e per **l'effetto condannare** il MIUR al risarcimento del danno patrimoniale in euro 2450,00 oltre le spese successive da maturare in corso di giudizio oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

In via istruttoria allega:

1. estratto GAE graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ragusa, II grado;
2. certificato servizio Istituto Europa di Modica;
3. certificato servizio Istituto S. Quasimodo di Modica;
4. contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con l'USR Lazio;
5. domanda di mobilità;
6. email MIUR di assegnazione su ambito Toscana 0019;
7. reclamo art. 12 CCNL Scuola;
8. tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
9. documentazione di spesa;
10. CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "Note comuni");
11. CCNI per la mobilità a.s. 2017/2018;
12. contratto di lavoro del coniuge Barone Francesco;
13. certificato L. 104/1992 Barone Carlo;
14. certificato di stato di famiglia della ricorrente;
15. proposta incarico presso I.T. Carlo Cattaneo di San Miniato;
16. notifica assegnazione USR Toscana;
17. estratto conto previdenziale INPS;
18. decreto assessoriale riconoscimento istituto Quasimodo;
19. decreto assessoriale riconoscimento istituto Europa;
20. estratto del bollettino dei trasferimenti - provincia di Ragusa.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, d.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).

Ragusa, 28 febbraio 2017

Avv. Guido Ottaviano  
(firma digitale)

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**



Il sottoscritto procuratore della prof.ssa Floridia in forza della procura alle liti in calce al presente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2016/2017, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso A019, aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale a seguito:

- 1) della mancata assegnazione alla ricorrente della sede definitiva nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa,
  - 2) del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente nelle scuole paritarie della Regione Siciliana, nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale;
- le Amministrazioni scolastiche hanno erroneamente valutato i titoli di servizio dell'odierna ricorrente attribuendogli un punteggio inferiore rispetto a quello spettante;
- in base a tale punteggio, la ricorrente è stata trasferita a Pisa anziché nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa o in luogo di uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Ragusa in cui sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore o, comunque, presso l'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse nella domanda di mobilità (doc. 5);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa **e, comunque, nella graduatoria dell'ambito territoriale spettante in base al corretto punteggio e alle preferenze espresse, per la classe di concorso A019 della scuola secondaria di II grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria**;

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il grande numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo, tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 e 151 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazioneeistruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazioneeistruzione.it), nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, negli appositi siti internet.



Il sottoscritto procuratore formula istanza affinché codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U. Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, nonché sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, negli appositi siti internet; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari.

Palermo, 01 febbraio 2017

Avv. Guido Ottaviano

